

Vendita diretta presso la propria azienda

Per le attività di vendita diretta al dettaglio esercitata da parte imprenditori agricoli, su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui abbiano la disponibilità non è richiesta alcuna comunicazione fatta salva la presentazione del predisposto modulo **SCIA** in merito all'osservanza dei requisiti igienico sanitari per la vendita di prodotti alimentari. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati. L'attività di vendita comunque dovrà svolgersi nei limiti dimensionali della superficie di vendita indicata nella programmazione di settore.

Vendita diretta su aree pubbliche

La vendita diretta dei prodotti agricoli in **forma itinerante su tutto il territorio nazionale** è attivabile mediante presentazione al SUAP, del predisposto modulo comunale possibilmente in via telematica - allegando la **SCIA** ad autocertificazione dei requisiti igienico sanitari del mezzo utilizzato nell'esercizio dell'attività e può essere iniziata immediatamente dopo la ricevuta da parte del SUAP.

Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche **mediante l'utilizzo di un posteggio pubblico**, alla comunicazione deve essere allegata la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi delle vigenti disposizioni comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Vendita e somministrazione

L'art. 4 del **DLgs. 228/2001** contiene la disciplina dell'esercizio della vendita di prodotti agricoli.

Detto articolo dispone che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, **i prodotti provenienti in misura prevalente** dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio **non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico**, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita.

La vendita diretta mediante il **commercio elettronico** può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

La predetta disciplina si applica anche nel caso di **vendita di prodotti derivati**, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011,

nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta **è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita**, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, **con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione** e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienicosanitario.

Condizioni e limiti

Alla vendita diretta dei prodotti agricoli, da parte degli imprenditori agricoli, continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al DLgs 114/1998, fermo restando l'obbligo dell'indicazione dei prezzi anche per unità di misura e la tracciabilità dei prodotti ceduti in conformità a quanto stabilito dal Codice del Consumo, Parte Prima, Titolo II, DLgs n.206/2005.

Ferma l'osservanza della vendita prevalente dei propri prodotti agricoli, la superficie destinata all'esercizio dell'attività di vendita dei **solli prodotti non agricoli e complementari** all'attività principale non può eccedere il limite fissato dalla componente economica commerciale del PGT.

Qualora l'ammontare dei **ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti** dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a **160 mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società**, si applicano le disposizioni del DLgs n. 114/1998.

L'attività di vendita e/o somministrazione diretta dei prodotti agricoli, da parte degli imprenditori agricoli, non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.